



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE ODONTOLOGIA**



## **ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA INTERNAZIONALE**

**ACCORDO DI COOPERAZIONE tra  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,  
nell'interesse di FACULDADE DE  
ODONTOLOGIA, Brasile e AIOLA -  
ACCADEMIA ITALIANA DI  
ODONTOIATRIA LASER ASSISTITA,  
Italia, che mira alla cooperazione accademica  
tra le parti.**

**L'UNIVERSITA' DI SÃO PAULO**, nell'interesse della **FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA USP (FOUSP)**, con sede in Av. Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo, CEP: 05508-000, Brasile, rappresentata dal suo Direttore **GIULIO GAVINI** e **ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA LASER ASSISTITA (Italia)**, rappresentata dal suo Presidente dott. **MAURIZIO MAGGIONI**, con sede in Via Velasco, 1 a Bergamo (Italia), consapevoli che la collaborazione tra le due istituzioni favorirà lo sviluppo della ricerca e di altre attività accademiche e culturali, hanno deciso di stipulare il seguente accordo di cooperazione.

### **CLAUSOLA PRIMA - OGGETTO**

**FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e AIOLA - ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA LASER ASSISTITA** convengono di promuovere la cooperazione accademica tra le due istituzioni, in aree di reciproco interesse, attraverso:

1. scambio di professori, ricercatori e professionisti del settore dentale;
2. elaborazione congiunta di progetti di ricerca;
3. organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali;
4. scambio di informazioni e pubblicazioni accademiche;
5. scambio di membri del team tecnico - livello superiore



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE ODONTOLOGIA**



## **CLAUSOLA SECONDA - ATTUAZIONE**

Fatta eccezione la mobilità dei docenti/ricercatori e dei componenti dell'équipe tecnica, odontoiatri, per l'attuazione di altri specifici casi di collaborazione, entrambe le istituzioni dovranno predisporre un programma di lavoro relativo alle forme, ai mezzi e alle responsabilità, che sarà oggetto di una Convenzione Specifica, da sottoscrivere tra le parti interessate.

## **CLAUSOLA TERZA - FINANZIAMENTO**

Ogni istituzione deve compiere ogni sforzo per reperire fondi da fonti interne o esterne, al fine di rendere possibile la realizzazione dei programmi di cooperazione. Se è previsto un corso di estensione, le spese saranno a carico degli interessati.

## **CLAUSOLA QUARTA - REQUISITI**

I professori, i ricercatori e gli odontoiatri che partecipano ai programmi di cooperazione, ai sensi del presente accordo, seguiranno i requisiti di immigrazione del paese dell'istituzione ospitante e dovranno stipulare un'assicurazione internazionale di copertura medico-ospedaliera per la loro permanenza all'estero.

## **CLAUSOLA QUINTA - TASSE ACCADEMICHE**

I partecipanti coinvolti negli scambi devono pagare le tasse accademiche, ove previste, presso l'istituto di appartenenza.

## **CLAUSOLA SESTA - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Ciascuna Parte sarà proprietaria della propria Proprietà Intellettuale (PI) generata dai propri docenti, studenti e agenti ai sensi del presente Accordo di cooperazione. Considerando che questo accordo di cooperazione è rilevante per il progresso della scienza e per la generazione di conoscenza, le parti concordano di fornire licenze reciproche non onerose per l'uso della PI per scopi non commerciali nelle attività accademiche delle istituzioni.



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE ODONTOLOGIA**



Se le due Parti sono responsabili della generazione congiunta di PI, la proprietà di tale PI sarà condivisa, in base al contributo all'invenzione apportato da ciascuna delle Parti, attraverso l'elaborazione di uno specifico Accordo.

Se tale PI è oggetto di sfruttamento commerciale, nessuna delle Parti potrà sfruttarlo senza il consenso dell'altra e lo farà secondo termini da definirsi mediante apposito Accordo.

### **CLAUSOLA SETTIMA - PUBBLICAZIONE**

Le due Parti pubblicheranno congiuntamente i risultati derivanti da tale cooperazione, secondo la consueta prassi accademica. In caso di pubblicazione da parte di una delle Parti, richiederà il consenso scritto dell'altra Parte, con 30 giorni di anticipo. In mancanza del consenso entro il termine stabilito, la pubblicazione si intenderà autorizzata.

Entrambe le Parti saranno libere di utilizzare qualsiasi informazione scientifica e tecnica, creata o trasferita durante le attività accademiche di collaborazione descritte nella Clausola Prima, ai fini dei loro progetti di ricerca e sviluppo. Tuttavia, l'eventuale utilizzo da parte delle Parti di informazioni derivanti dall'esperienza dell'altra Parte, per finalità di ricerca e sviluppo, sarà oggetto di separato accordo specifico.

### **CLAUSOLA OTTAVA - RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni classificate come riservate da una delle parti non possono essere divulgate a terzi senza il consenso della persona che fornisce tali informazioni. Le Informazioni riservate non possono essere utilizzate se non per gli scopi per i quali sono state rese disponibili e non possono essere divulgate a nessun'altra persona senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Nessuna delle Parti violerà l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni o di non divulgarle a terzi nella misura in cui le Informazioni riservate:

1. sia noto alla Parte divulgante prima del suo ricevimento e se non è soggetto ad alcun obbligo di riservatezza da parte dell'altra Parte; O
2. sia o diventi di dominio pubblico senza violazione del presente Accordo o di qualsiasi altro impegno di riservatezza; O
3. è stato ottenuto dalla Parte Divulgante da una terza Parte in circostanze in cui non ha motivo di ritenere che vi sia stata una violazione dell'obbligo di riservatezza; O



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE ODONTOLOGIA**



4. è stato sviluppato in modo indipendente dalla Parte Divulgante; O

5. è divulgato in conformità con qualsiasi legge, regolamento o ordine di qualsiasi organo giudiziario, di giurisdizione competente, e che la Parte a cui è stato richiesto di effettuare la divulgazione ha informato l'altra Parte, a cui appartengono le Informazioni, entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta di tale divulgazione e quali informazioni sono richieste; O

6. è approvato per il rilascio per iscritto da un rappresentante autorizzato della Parte a cui appartiene.

Nell'esecuzione del presente Accordo di cooperazione, entrambe le parti osservano le leggi e i regolamenti dei rispettivi paesi.

#### **CLAUSOLA NONA – VALIDITÀ TEMPORALE**

Il presente Accordo di cooperazione sarà in vigore dalla data dell'ultima firma, per un periodo di 2 (due) anni. Scaduto il termine, il presente Accordo potrà essere riformulato, con il consenso di entrambe le istituzioni, mediante la costituzione di un nuovo Accordo di Cooperazione o di uno specifico Accordo.

#### **CLAUSOLA DECIMA - TERMINE DI EMENDAMENTO**

Eventuali modifiche ai termini del presente Accordo di cooperazione devono essere apportate tramite un emendamento, debitamente concordato tra le parti firmatarie.

#### **CLAUSOLA UNDICESIMA- COORDINAMENTO**

A costituire il Coordinamento del presente accordo sono indicati: da FOU SP nella persona del Prof. medico Carlos de Paula Eduardo, e da AIOLA nella persona del suo Presidente dott. Maggioni Maurizio.



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE ODONTOLOGIA**



### **CLAUSOLA DODICESIMA - RISOLUZIONE**

Il presente Contratto può essere risolto in qualsiasi momento, da ciascuna delle parti, mediante espressa comunicazione, con almeno 180 (centottanta) giorni di anticipo. In caso di questioni pendenti, le parti definiranno, attraverso il termine di chiusura dell'accordo, le responsabilità per il completamento di ciascuno dei programmi di lavoro coinvolti, nel rispetto delle attività in corso, che saranno soddisfatte prima di effettuare la chiusura, nonché qualsiasi altra responsabilità o obblighi applicabili.

### **CLAUSOLA TREDICESIMA - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Al fine di risolvere i dubbi che possono sorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del presente Accordo, le parti si adopereranno per cercare una soluzione consensuale. Se ciò non fosse possibile, le parti contraenti indicheranno, di comune accordo, un terzo, persona fisica, a fungere da mediatore.

**Prof. Dr Giulio Gavini**  
**Diretor**  
**Faculdade de Odontologia**  
**Universidade de São Paulo**

**Maurizio Maggioni**  
**Accademia Italiana di Odontoiatria**  
**Laser Assistita - AIOLA**

Data:

Data:



# USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

## Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 3K5F-QWLZ-XES5-QZHL no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/3K5F-QWLZ-XES5-QZHL>

**Giulio Gavini**

**Nº USP:** 93165

**Data:** 29/09/2023 10:30